



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 25 FEBBRAIO 2016
PUNTO N. 9 DELL'ORDINE DEL GIORNO.

D.C.C. N. 9 DEL 25.2.2016

OGGETTO: D.LGS. 14/03/2011 N.23 E DECRETO 06/12/2011, N.201 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 22/12/2011 N. 214 E S.M.I. IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

Al momento della trattazione del presente atto, sono presenti i Sigg.ri: CONTERNO BIAGIO (PRESIDENTE), SIBILLE BRUNA (SINDACO), AMAJOU ABDERRAHMANE, AMBROGIO MARIELLA, ASTEGIANO LIVIO, BERGESIO ALBERTO, ELLENA MARCO, FERRERO PIETRO, GEMMA EVELINA, ISU MARINA, MARENGO ROBERTO, MILAZZO MARIA GIOVANNA, PANERO SERGIO, SOMAGLIA MASSIMO, TRIPODI DAVIDE (TOT. N.15).

Risultano, pertanto, assenti i Sigg.ri: ALLASIA CLAUDIO, CORNAGLIA SEBASTIANO (TOT. N.2).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore alle Finanze.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Ripartizione Finanziaria su impulso dell'Assessore alle Finanze.

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

Premesso che:

Con la legge del 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11/03/2015 si è approvato il Regolamento per la disciplina dall'Imposta Unica Comunale.

Con deliberazione sottoposta all'approvazione del Consiglio in data odierna, si è provveduto ad aggiornare il suddetto specifico regolamento che determina la disciplina per l'applicazione della IUC, per renderlo compatibile con le novità introdotte nella normativa statale.

La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) nel disporre il sostanziale blocco della misura dei tributi locali (art. 1, comma 26) ha introdotto altre importanti novità in materia di IMU prevedendo in particolare che:

- L'unico caso di assimilazione all'abitazione principale consentito sia quello relativo l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Per gli immobili concessi in comodato a parenti entro il primo grado, a determinate condizioni, spetti la riduzione del 50% della base imponibile;
- Vengano esclusi dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;
- L'aliquota prevista per le abitazioni concesse in locazione con i cosiddetti contratti "a canone concordato" beneficiano di una riduzione al 75% delle aliquote deliberate dai comuni.

Ritenuto dunque che occorra ora determinare comunque le aliquote e le detrazioni per la componente IMU dell'imposta, tenendo conto di quanto sopra.

Visto che con deliberazione C.C. n. 15 del 13 marzo 2015 si era ritenuto di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione nell'esercizio 2015 della componente IMU dell'Imposta municipale unica:

- dello 0,27% per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, così come definite dal comma 2° dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2012 con detrazione di € 200,00;
- dello 0,45 % per le abitazioni e relative pertinenze locate ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998;
- dello 0,75% per i fabbricati concessi in uso a comproprietari o contitolari di altri diritti reali sugli stessi e a parenti entro il 2° grado ed affini entro il 1° grado, a condizione che siano da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze e che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica;
- dello 0,76% per i terreni agricoli;
- dello 0,81% per i fabbricati censiti alla categoria catastale C/3 a condizione che siano destinati ad esercizio di attività artigianali;
- dell'1,02% per i fabbricati a destinazione abitativa (appartenenti alle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, e C/6) per i quali non risultino essere in vigore contratti di locazione registrati per un periodo superiore ai sei mesi, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita; nella fattispecie, si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere; al fine del computo del periodo per l'applicazione della tariffa maggiorata in esame si fa riferimento, di norma, alle decorrenze dei contratti di locazione registrati; si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l'aliquota ordinaria:
 - a) gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR e gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES;

b) le unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la loro residenza in altro comune per motivi di lavoro, a condizione che gli stessi non abbiano diritti reali su altre abitazioni nel territorio dello Stato;

c) le pertinenze dell'abitazione principale eccedenti il numero massimo previsto dall'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214);

- dello 0,94 % (aliquota base) per i restanti immobili;
- dello 0,85% per le aree fabbricabili;
- dello 0,89 % per i fabbricati (appartenenti alle categorie catastali diverse dall' A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, e C/6) per i quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati per un periodo superiore ai sei mesi, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita; nella fattispecie, si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere; al fine del computo del periodo per l'applicazione della tariffa maggiorata in esame si farà riferimento, di norma, alle decorrenze dei contratti di locazione registrati; si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l'aliquota ordinaria gli immobili strumentali all'attività di impresa o professionale del soggetto passivo;
- per le abitazioni possedute dall'A.T.C. assegnate a residenti in Bra l'aliquota dello 0,56%;
- dell'1.06 per le abitazioni tenute a disposizione e/o residenze secondarie, così come definite dall'art. 41 del D.P.R. N. 917/1986.

Ritenuto dunque, alla luce di quanto esposto, di confermare le aliquote per il 2016 già in vigore per il 2015.

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 dell'art.1, con i quali è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC).

Vista la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità per l'anno 2016) e in particolare i commi 10, 13, 15, 21, 26 e 53 dell'art.1, con i quali è stata modificata l'IMU.

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l'art. 175 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000.

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

Preso atto che:

- l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 26, comma 3, lettera i) del D.P. Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e dell'art. 29 dello Statuto comunale;
- l'argomento è stato trattato dalla Commissione Consiliare Finanze e Tributi nelle sedute del 9, 16 e 23 febbraio 2016.

Sentita la discussione dei presenti in merito, avvenuta nel contesto della trattazione della deliberazione C.C. n. 4/2016 e registrata su apposito supporto informatico agli atti del Comune, da cui risultano gli interventi dei Sigg.ri:

- PRESIDENTE
- FOGLIATO (Assessore al bilancio)
- TRIPODI
- SINDACO

- BAILO (Assessore alla Polizia Municipale)
- MARENGO
- ISU
- ELLENA
- AMBROGIO
- ASTEGIANO
- MILAZZO
- PANERO
- FERRERO
- BERGESIO
- SOMAGLIA
- CRAVERO (Assessore all'ambiente).

A seguito dell'avvenuta votazione, nei termini sotto riportati e proclamati dal Presidente:

Presenti	n. 15
Assenti	n. 2 (Allasia, Cornaglia)
Votanti	n. 15
Maggioranza richiesta	n. 8
Favorevoli	n. 10
Contrari	n. 5 (Ellena, Marengo, Panero, Somaglia, Tripodi),

DELIBERA

- 1) Di confermare, visto l'art. 1, comma 26 della Legge n 208/2015, per l'anno 2016 le seguenti aliquote per il calcolo della componente IMU dell'Imposta Unica Comunale :
- dello 0,27% per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze, così come definite dal comma 2° dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2012 con detrazione di € 200,00;
 - dello 0,45 % per le abitazioni e relative pertinenze locate ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998;
 - dello 0,75% per i fabbricati concessi in uso a comproprietari o contitolari di altri diritti reali sugli stessi e a parenti entro il 2° grado ed affini entro il 1° grado, a condizione che siano da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze e che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica;
 - dello 0,76% per i terreni agricoli non esclusi a norma di legge;
 - dello 0.81% per i fabbricati censiti alla categoria catastale C/3 a condizione che siano destinati ad esercizio di attività artigianali;
 - dell'1,02% per i fabbricati a destinazione abitativa (appartenenti alle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, e C/6) per i quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati per un periodo superiore ai sei mesi, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita; nella fattispecie, si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere; al fine del computo del periodo per l'applicazione della tariffa maggiorata in esame si farà riferimento, di norma, alle decorrenze dei contratti di locazione registrati; si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l'aliquota ordinaria:
 - a) gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR e gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES;
 - b) le unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la loro residenza in altro comune per motivi di lavoro, a condizione che gli stessi non abbiano diritti reali su altre abitazioni nel territorio dello Stato;

c) le pertinenze dell'abitazione principale eccedenti il numero massimo previsto dall'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214);

- dello 0,94 % (aliquota base) per i restanti immobili;
- dello 0.85 % per le aree fabbricabili;
- dello 0,89 % per i fabbricati (appartenenti alle categorie catastali diverse dall' A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, e C/6) per i quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati per un periodo superiore ai sei mesi, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita; nella fattispecie, si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere; al fine del computo del periodo per l'applicazione della tariffa maggiorata in esame si farà riferimento, di norma, alle decorrenze dei contratti di locazione registrati; si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l'aliquota ordinaria gli immobili strumentali all'attività di impresa o professionale del soggetto passivo;
- per le abitazioni possedute dall'A.T.C. assegnate a residenti in Bra, l'aliquota dello 0,56%;
- dell'1,06 per le abitazioni tenute a disposizione e/o residenze secondarie, così come definite dall'art. 41 del D.P.R. N. 917/1986.

2) Di stabilire in Euro 200,00 la detrazione spettante all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011.

3) Di dare atto che all'aliquota dello 0,45 % prevista per le abitazioni e relative pertinenze locate ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998 in base all'art. 1, comma 53 della legge n. 208/2015 si applicherà la riduzione al 75%.

4) Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. BIAGIO CONTERNO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. CLAUDIO CHIANESE

RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA – UFFICIO SEGRETERIA

Copia conforme all'originale valida solo per uso amministrativo.

Bra, li 07 marzo 2016

L'ADDETTO
MILANESIO MARINA SERENA *

* Firma apposta con sistema automatizzato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993

PARTI CHE VERRANNO SOTTOSCRITTE IN ORIGINALE SOLO A SEGUITO DELLA DECORRENZA DEI TERMINI DI LEGGE

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di BRA per 16 giorni interi e consecutivi dal 07 marzo 2016 al 22 marzo 2016 compreso, senza opposizioni, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

BRA, li

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18 marzo 2016 per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

BRA, li

IL SEGRETARIO GENERALE